



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 27/08/2024

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente - <i>Relatore</i>
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

**VISTO** l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

**VISTO** il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e in particolare l'art. 7, comma 8;

**VISTO** l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

**VISTA** la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

**VISTA** la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

**VISTA** la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata prot. n. 18324 dell'8.08.2024, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 960 del 12.08.2024;

**VISTA** l'ordinanza n. 18/2024 del 27/08/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per l'odierna Camera di consiglio;

**UDITO** il magistrato relatore Presidente Dott. Giuseppe Tagliamonte;

Ritenuto in

### **FATTO**

Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata richiede a questa Sezione un parere, ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, circa la possibilità di conferire l'incarico di vertice di diretta collaborazione della Presidenza della Regione di Capo dell'Ufficio Legislativo e Segretario della Giunta regionale, incarico disciplinato dal D.P.G.R. n. 164/2020, *"a un dipendente pubblico che compirà l'età di 67 anni - età massima per il collocamento in quiescenza - nella prima decade maggio del 2025"*, ciò *"in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed all'art. 33, comma 3, del DL 4 luglio 2006, n. 223"*.

Considerato in

## DIRITTO

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare l'integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità richiesti per l'attivazione dell'azione consultiva, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza alla materia della contabilità pubblica, il cui perimetro è divenuto oggetto di numerosi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Inoltre, affinché possa legittimamente esercitarsi la funzione consultiva, presupposto indefettibile deve essere il carattere generale ed astratto dei quesiti contenenti la richiesta di parere.

### **Ammissibilità soggettiva**

Nel caso di specie, la richiesta deve ritenersi ammissibile sia in quanto formulata da uno degli Enti, la Regione, espressamente e tassativamente legittimati dalla norma (art. 7, comma 8, l. 131/2003) all'attivazione della funzione consultiva, sia in quanto proveniente dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata nella sua qualità, costituzionalmente prevista (Cfr., art. 121, comma 4, Cost.), di organo rappresentativo dell'Ente Regione.

### **Ammissibilità oggettiva**

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, è necessario che il quesito posto dall'Ente abbia un'attinenza con la materia della contabilità pubblica; che sia formulato in termini generali ed astratti; che non sia funzionale all'adozione di concreti atti di gestione dell'ente e che non determini un rischio di interferenze con l'esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale e requirente), ovvero con giudizi pendenti presso altri organi giurisdizionali (penale, civile o amministrativo).

Sotto tale profilo, il parere richiesto, nella sua connotazione di generalità ed astrattezza, è oggettivamente ammissibile *“riguardando profili di interpretazione di una norma, con*

*riferimento ai limiti e divieti ivi previsti, strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa, nella specie di personale, nell'ambito delle più generali finalità di finanza pubblica" (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2022/QMIG).*

### **Merito**

Nel merito si osserva che il quesito attiene allo spettro di operatività dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 a mente del quale *"E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età".*

La predetta norma vieta il conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni indicate nel primo periodo e dagli enti e società da esse controllate di determinati incarichi

retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, pubblici o privati. Nello specifico, il divieto riguarda *“gli incarichi di studio o consulenza”, gli “incarichi dirigenziali o direttivi” o “le cariche in organi di governo”*; tali incarichi sono viceversa consentiti ove gratuiti e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, è prevista una ulteriore limitazione rappresentata dalla durata massima non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile.

In attuazione di detta disposizione, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato due circolari, la n. 6/2014 e la n. 4/2015. La prima specifica espressamente che *“la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica....Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Un’interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale”*.

La circolare precisa altresì che, ai fini della applicazione dei divieti, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi, invece, considerare l’oggetto dell’incarico.

Anche la Corte dei conti – Sezione Centrale di Controllo di Legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – ha ritenuto che *“il divieto (...), in quanto norma limitatrice, è da valutare sulla base del criterio di stretta interpretazione enunciato dall’art. 14 delle preleggi, che non consente operazioni ermeneutiche di indirizzo estensivo, fondate sull’analogia”* (deliberazione n. SCCLEG/23/2014/PREV).

Il divieto di interpretazioni estensive o analogiche è stato ribadito dalla giurisprudenza amministrativa venendo in rilievo una norma che limita un diritto costituzionalmente garantito *“quale quello di esplicare attività lavorative svolte sotto qualunque forma giuridica”* (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 309/2020); pertanto, l’interpretazione restrittiva dell’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, è dettata dall’esigenza di evitare una irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati

dalla giurisprudenza costituzionale che ammette limitazioni a carico di questi ultimi purché imposte in relazione ad un apprezzabile interesse pubblico (Cfr., Corte Cost., sent. nn. 566/1989, 406/1995, 33/2013).

La successiva circolare n. 4/2015, integrativa delle indicazioni della precedente, specifica che il divieto di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 *“riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Come già osservato nella circolare n. 6 del 2014, infatti, in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza assegnati nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici”*.

Le due circolari, come evidenziato dai pareri espressi dalle Sezioni Regionali di Controllo per la Liguria (deliberazione n. 27/2016/PAR), per la Basilicata (deliberazione n. 38/2018/PAR) e per la Lombardia (deliberazione n. 126/2022/PAR) della Corte dei Conti, *“non sono antitetiche ma si integrano tra loro, in quanto la seconda si limita a chiarire come neppure utilizzando lo schema elastico dell'art. 90 del Tuel sia possibile, nell'ambito degli enti locali, conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già pensionati”*.

La tassatività delle fattispecie vietate, dunque, fa sì che le attività consentite possano ricavarsi *a contrario*, dovendosi le situazioni diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 non essere ricomprese nel divieto di legge, ferma restando, al contempo, la necessità di evitare interpretazioni elusive della disposizione in esame, come evidenziato sia dalle due circolari richiamate sia dalla giurisprudenza contabile secondo cui *“al fine di stabilire se un certo incarico ricada o meno nel divieto normativo di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012, occorre prescindere dal nomen juris utilizzato e guardare alla concreta funzione assegnata al soggetto incaricato”* (Cfr., Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 60/2022/PAR; Sez. Reg. Contr. Sardegna, deliberazione n. 139/2022/PAR).

La disposizione contenuta nell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 citato, nella sua originaria formulazione, prima della modifica introdotta dall'art. 6, comma 1, del decreto-

legge 24 giugno 2016, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, perseguiva essenzialmente una finalità di contenimento dei fenomeni corruttivi all'interno delle pubbliche amministrazioni (nella misura in cui vietava il conferimento di incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza per lo svolgimento delle stesse attività espletate nel periodo antecedente al pensionamento: *“soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza”*).

In virtù delle modifiche successivamente intervenute, la medesima norma ha assunto la duplice ratio di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e di conseguire risparmi di spesa, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile formatasi sul punto (Cfr., tra le varie, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 38/2018/PAR; Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 60/2022/PAR; Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 126/2022/PAR), e, ancor prima, dal Giudice delle leggi (Cfr., Corte costituzionale - sentenza n. 124/2017, lì dove si individua nell'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 uno dei *“capillari interventi che il legislatore ha scelto di apprestare negli ambiti più disparati...[quale]...misura di contenimento della spesa pubblica”*).

Senonché, il divieto di cui all'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012 non è assoluto, non solo per la previsione in esso contenuta della possibilità di attribuire *“Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti...a titolo gratuito”*, ma, soprattutto, per le disposizioni che nel corso degli anni hanno introdotto espresse eccezioni allo stesso.

Nell'ordinamento vigente è dato, infatti, rinvenire diverse norme che superano il divieto di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012. Si spazia dal campo degli enti di previdenza di diritto privato, alle misure adottate per fronteggiare l'emergenza pandemica nel settore sanitario, a quelle per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come a quelle per gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche o per l'attuazione del c.d. *“Piano Mattei”* per lo sviluppo in Stati del continente africano o, ancora, alle disposizioni concernenti la composizione delle Commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici (Cfr., per una indicazione analitica delle norme in

questione, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 378/2024/PAR).

In questa sede, al fine di dare risposta al quesito posto dal Presidente della Regione Basilicata, appare utile porre l'attenzione sulla deroga introdotta dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, come successivamente modificato dall'art. 12, bis, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

La norma in esame statuisce che: *“Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche nonché agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”*.

In verità, la valutazione dell'utilità o meno della norma in questione ai fini di cui si è detto richiede lo scrutinio di due questioni preliminari: l'estensione della sua applicabilità anche agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione dei Presidenti regionali e la disciplina dell'ipotesi della modifica di *status* del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell'espletamento del mandato.

Appare evidente che l'art. 11, comma 3, d.l. n. 105/2023 citato, nel consentire il superamento del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 per coloro che ricoprono incarichi di vertice negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, si riferisca agli uffici di diretta collaborazione ministeriali (Ministri e vice Ministri); tuttavia, la previsione contenuta nell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: *“Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso*



*riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale”, fa ritenere direttamente applicabile, con le limitazioni in essa previste, la norma derogatoria in esame ai diretti collaboratori dei Presidenti regionali.*

Ad analoga conclusione perviene, seppur partendo da presupposti diversi, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Abruzzo, quando conclude che *“l’attribuzione della responsabilità della Segreteria del Presidente configura, coerentemente con la deroga normativa prevista dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 105, un incarico di vertice in un ufficio di diretta collaborazione con l’autorità politica”* (Cfr., Corte dei conti, Sez. Contr. Abruzzo, Deliberazione n. 236/2023/PAR).

Superata la prima questione preliminare, occorre soffermarsi sull’ipotesi della modifica di *status* del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato, che è, poi, il quesito principale posto dal Presidente richiedente.

In verità, la soluzione di questa seconda problematica è strettamente correlata alla prima e, anzi, risulta dalla stessa assorbita.

Il principio fissato dalla giurisprudenza contabile, come da quella amministrativa, è nel senso di ritenere che *«la modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato e, quindi, la “sopravvenienza” di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all’atto del conferimento dell’incarico, determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità»* (Cfr., Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni n. 28/2019/PAR e n. 178/2020/PAR; Sez. Reg. Contr. Sardegna, deliberazione n. 139/2022/PAR) e che l’eventuale continuazione del rapporto a titolo oneroso in seguito all’intervenuto effettivo pensionamento dell’incaricato, senza la trasformazione del rapporto in gratuito, configuri un danno per l’Erario (Cfr., Corte dei conti, Sez. Giuris. Basilicata, sentenza n. 40/2024). Sul punto, la sentenza da ultimo citata, nel rilevare che il dato letterale della disposizione dell’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012 citato, *“circoscrive il divieto al conferimento di incarichi a soggetti già collocati in quiescenza”*, richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha affermato la necessità di evitare «...

*applicazioni sostanzialmente elusive della legge (sulla necessità di interpretare correttamente la norma per evitare elusioni, ad esempio, attraverso una diversa denominazione dell'incarico conferito, si veda TAR Lazio – Roma, sez. III-bis, sentenza 14 novembre 2016 n. 11301), in ipotesi, conferendo l'incarico all'interessato poco tempo prima di essere collocato in quiescenza (teoricamente anche un solo giorno prima)», come evidenziato dal Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere n. 309 del 4 febbraio 2020, che così ha concluso: «Reputa la Sezione che nell'ipotesi in cui venga conferito incarico ad un soggetto ancora in servizio, per evitare elusioni, al momento della collocazione in quiescenza il rapporto debba trasformarsi in un rapporto a titolo gratuito.*

*Ed invero, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, terzo periodo, gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti dello stesso comma 9 sono comunque consentiti a titolo gratuito»*

Sin qui la giurisprudenza formatasi nel tempo sull'interpretazione dell'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012 citato, nel caso di modifica di *status* del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell'espletamento del mandato, sennonché la successiva recente introduzione del regime derogatorio di cui all'art. 11, comma 3, d.l. n. 105/2023 citato, ha cambiato completamente i termini della questione.

Alla luce della normativa sopravvenuta, direttamente applicabile, come detto, anche alle autorità politiche regionali, il divieto di conferire gli incarichi *“di studio o consulenza”, “dirigenziali o direttivi”* o *“in organi di governo”* *“a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”* *“non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche”*. In questi casi, non si pone, dunque, alcun problema di disciplina dell'ipotesi della modifica di *status* del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell'espletamento del mandato, essendo la possibilità del conferimento a soggetto in quiescenza prevista *ab origine* e non potendosi configurare alcuna ipotesi di elusione della norma in questione, dovendo soltanto essere assicurato il rigoroso rispetto del perimetro attribuito dal legislatore a tale regime derogatorio.

In proposito, è bene ricordare come la non applicabilità del divieto in parola sia limitata ai soli *“incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche”*, fermo restando *“quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli*

articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26" e che la sua estensione alle regioni debba avvenire "senza aggravio di spesa" e con "Il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale" (Cfr., art. 3, comma 1, d.l. 44/2023 citato).

È evidente come le limitazioni indicate dal legislatore siano in linea con la ratio della norma, più sopra richiamata, del contenimento della spesa pubblica e debbano, quindi, essere rigorosamente rispettate.

Nel conferimento, in concreto, dell'incarico di vertice degli uffici di diretta collaborazione l'autorità politica regionale dovrà assicurare, innanzitutto, l'assenza di aggravio di spesa (anche traducibile in termini di utilità e proficuità della stessa in relazione ai compiti da svolgere effettivamente), poi, nell'ipotesi di modifica di *status* del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell'espletamento del mandato, dovrà verificare il rispetto sia del limite del trattamento economico complessivo fissato ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia del limite di incumulabilità del trattamento pensionistico eventualmente ottenuto avvalendosi del regime di pensione anticipata previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. quota 100, poi divenuta 102 e 103) sia, ancor prima, nel caso trattasi di dipendente pubblico, della corretta applicazione dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi.

Stretta dovrà essere, altresì, l'osservanza del limite normativamente imposto in ordine alla impossibilità per tali figure di "effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale". L'analisi non potrà che essere condotta in concreto, prescindendo dal *nomen iuris* attribuito alla singola prestazione oggetto dell'incarico, "al fine di non incorrere in condotte elusive della disposizione normativa in argomento", come ben sottolineato in un parere

dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione (Prot. n. ULM\_FP-0000938-P-11/10/2023) reso, su richiesta dell'Anci, in materia di interpretazione dell'art. 11, comma 3, d.l. 105/2023. Nel parere sopra citato si rinviene anche una utile esemplificazione di attività afferenti la gestione dell'ente strettamente intesa, proprie della dirigenza pubblica e come tali vietate agli incaricati di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche: *“concretantesi: a) nell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno; b) nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa che esercita tramite autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*.

Alla luce delle svolte premesse circa la corretta interpretazione della normativa in materia di conferimento di incarichi di diretta collaborazione della Presidenza della Regione in deroga, ex art. 11, comma 3, d.l. 105/2023, al divieto di cui all'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012, questa Sezione ritiene possibile la nomina fiduciaria di soggetto che modifichi il proprio *status* nel corso dell'espletamento del mandato (da dipendente a pensionato), unicamente ed esclusivamente, nel rigoroso rispetto, in concreto, e prescindendo dal *nomen iuris* attribuito alla singola prestazione oggetto dell'incarico, dei limiti normativamente imposti come sopra richiamati.

In altre parole, e per maggiore chiarezza, occorrerà accertare e verificare che, in concreto, i compiti riconducibili all'incarico in parola non prevedano alcuna interferenza con l'attività gestionale dell'Ente, come esemplificativamente descritta nel richiamato parere della Funzione Pubblica (e, tuttavia, in teoria suscettibile di ulteriori declinazioni operative) e che non vi sia alcun aggravio di spesa, anche esprimibile in termini di utilità e proficuità rispetto all'attività da svolgere effettivamente.

**P.Q.M.**

la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata rende al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata il parere nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 27/08/2024.

Il Presidente - Relatore  
F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 27/08/2024  
Il Funzionario Preposto ai servizi di supporto  
F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO